



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAURO	ALFONSO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4865/11
depositato il 28/06/2011

- avverso la sentenza n. 48/22/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

COLUMBA AVV. DOMENICO

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720089078029934 IRPEF 1995

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4865/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

26/02/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

306/03/13

PRONUNCIATA IL:

26/02/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/05/13

Il Segretario

[Signature]

FATTO

La parte contribuente impugnava l'atto di intimazione di pagamento in epigrafe, notificato in data 8/7/08 ed emesso da Gerit Equitalia a seguito del mancato pagamento della cartella n. 097.2002.0116481005, asseritamente notificata in data 30/12/03, lamentando l'omessa notifica della citata cartella di pagamento e, nel merito, la prescrizione della pretesa impositiva asseritamente radicata nell'anno di imposta 1995.

Gerit Equitalia non si costituiva in giudizio.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate lamentando la mancata allegazione, al ricorso introduttivo, dell'atto impugnato e lamentando altresì, la mancanza di conformità prevista dall'art. 22 c. 3; nel merito insisteva sulla debenza dell'imposta, in quanto scaturita da controllo automatico ex art. 36 bis DPR 600/73, precisando che la presupposta cartella risultava correttamente notificata, giusta atti che depositava.

La C.T.P. adita, ritenendo infondate le difese dell'Agenzia delle Entrate e nel presupposto della mancanza di idonee prove sulla regolare notifica della preliminare cartella di pagamento, accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate censurando l'unico punto dell'omessa notifica della cartella presupposta; precisa infatti che dalle notizie e documenti che produce, ricevuti da Gerit Equitalia, la presupposta cartella di pagamento risulta notificata in data 30/12/03.

Con proprie controdeduzioni la parte chiede il rigetto del proposto appello osservando come l'Ufficio abbia semplicemente depositato lo stesso documento prodotto in prime cure (Interrogazione al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria), invero già ritenuto inidoneo a dimostrare la regolarità della notifica della presupposta cartella. Chiede, pertanto il rigetto del proposto appello.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che l'appello proposto dall'Ag. delle Entrate non sia meritevole di accoglimento.

Osserva infatti che correttamente i primi giudici hanno ritenuto la prova offerta dall'Ufficio, in ordine all'avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento, non idonea a comprovarne l'effettività, in quanto documento interno dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, si osserva che tale prova non è idonea anche sotto altro profilo, infatti, rispetto alla contestazione della parte che assume di non aver ricevuto la predetta cartella presupposta all'atto impugnato, il documento informativo dell'Anagrafe tributaria, prodotto dall'Ufficio, pur indicando nella data del 30/12/03 la data di notifica, tuttavia non consente di comprendere con quali modalità la notifica sia stata eseguita e se, nell'ambito di tali modalità, la stessa sia stata eseguita legittimamente.

In considerazione della materia trattata e del convincimento, da parte dell'Ufficio soccombente, che comunque la notifica fosse stata eseguita in data 30/12/03, si ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 26/02/2013

Il Relatore

Il Presidente